

# **TI\_GERICHTE 15.2023.38 vom 9. Juni 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-06-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2023.38](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.38)

FR: TI\_GERICHTE 15.2023.38 du 9 juin 2023

IT: TI\_GERICHTE 15.2023.38 del 9 giugno 2023

## **Regeste**

Domanda di accertamento della nullità della notifica del precetto esecutivo e del verbale di pignoramento. Avvertenza sul rinvio senza formalità di futuri ricorsi abusivi

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Nelle sue “controsservazioni” del 12 maggio 2023, RI 1 ha eccepito l’irregolarità della procedura adottata dall’UE, affermando che la sua era un’istanza all’UE e non un ricorso alla CEF, salvo, in conclusione, chiedere al presidente della Camera di giudicare come richiesto nella sua domanda del 18 aprile. Ora, nelle sue osservazioni l’UE si è opposto alla domanda. Per economia di procedura, anziché rinviare la questione all’UE è opportuno esaminare la domanda come se fosse un ricorso, come peraltro richiesto dalla stessa istante.

### **E. 2**

Ricordato che per le decisioni degli uffici d’esecuzione non sono poste alte esigenze di motivazione e che ad ogni modo la decisione dell’autorità di vigilanza cantonale sana un eventuale vizio di motivazione (sentenza della CEF 15.2022.162 del 22 maggio 2023 consid. 2), la censura di violazione del diritto di essere sentita sollevata da RI 1 nelle sue “controsservazioni” è infondata, l’UE avendo – a ragione – ricordato che la notifica viziata di un atto esecutivo esplica i suoi effetti qualora l’escusso ne abbia avuto conoscenza del contenuto (DTF 128 III 101 consid. 1/b e 2) e che questa Camera si era già espressa sulla questione. Neppure i giudici sono tenuti ad esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma possono limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami).

### **E. 3**

Nella sua domanda, RI 1 ha chiesto all’UE di constatare la nullità del precetto esecutivo, facendo valere che l’atto non le era mai stato notificato, né al suo domicilio in \_\_\_\_\_, né altrove e neppure a sua figlia PI 2, la quale non l’aveva ritirato, come si evince dal retro del precetto stesso, in cui figura la menzione “Impossibile procedere alla notificazione. Destinatario irreperibile. Motivo: non recapitabile (CP)”. Soltanto precauzionalmente “alla cieca e all’ignorante”, sua figlia avrebbe chiesto alle autorità esecutive di accertare la sua nullità assoluta, e solo cautelativamente, “in via del tutto molto subordinata”, di considerare la volontà di opposizione dell’escussa.

#### **E. 3.1**

Orbene, sia la Camera che l’UE hanno già avuto modo di ricordare a RI 1 a reiterate riprese che l’atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione ( DTF

132 I 253 consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A\_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 23 ad art. 54 LEF; Jeanneret / Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF ; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28 ad art. 64-66 LEF ). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un'esigenza fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la comunicazione effettiva dell'atto al destinatario. Nella fattispecie, RI 1 ha avuto conoscenza del contenuto del precetto, poiché l'ha allegato (quale doc. A) all'istanza di rigetto dell'opposizione, oggetto del suo reclamo del 28 gennaio 2022 ( inc. 14.2022.13/14).

### **E. 3.2**

Contrariamente a quanto allega, RI 1 ha già fatto valere, nell' "istanza di accertamento nullità" del 18 maggio 2022, la menzione sul retro del precetto esecutivo dell'impossibilità di procedere alla notificazione. La Camera ha respinto tale istanza nella sentenza 15.2022.39 del 30 agosto 2022 (consid. 7 e sopra ad D). RI 1 contesta ora tale "opinione", ma non ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza, che è pertanto passata in giudicato. Le dovrebbe già essere chiaro che la decisione con cui l'autorità di vigilanza respinge un ricorso volto a far accertare la nullità di un atto esecutivo non può più essere rimessa in discussione, per lo stesso atto, una volta passata in giudicato (sentenze della CEF 15.2019.76 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.2 [relativa a un ricorso di RI 1 del 23 settembre 2019], 15.2018.31 del 22 maggio 2018 pag. 2 e 15.2017.81 del 15 gennaio 2018 pag. 3), salvo che la decisione sia essa stessa nulla ( Franco Lorandi , *Betriebsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit*, 2000, n. 142 e 145 ad art. 22 LEF e i rinvii), ciò che non è il caso nella fattispecie e non è neppure sostenuto dalla ricorrente.

### **E. 3.3**

Solo per abbondanza, è senza rilievo il fatto che l'escussa avrebbe avuto conoscenza solo del fronte del precetto esecutivo, poiché le informazioni essenziali (parti, importo da pagare, causale, Jeanneret/Lembo, op. cit. loc. cit. ) figurano sul fronte, mentre la pretesa ignoranza della nota menzione dell'impossibilità di procedere alla notificazione non ha pregiudicato gl'interessi della destinataria, la quale ha avuto conoscenza del contenuto essenziale del precetto esecutivo, come detto menzionato sul fronte.

### **E. 3.4**

La reiezione implicita della domanda del 18 aprile 2023 risultante dalle osservazioni dell'UE va pertanto confermata. II. Sul ricorso dell'8 maggio 2023

### **E. 4**

In quel ricorso, RI 1 ha nuovamente chiesto di "annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto" il verbale di pignoramento del 19 ottobre 2022, affermando di aver appreso per la prima volta dalle motivazioni della decisione della CEF 15.2022. 147 dell'8 marzo 2023 che il verbale le era stato inviato direttamente al suo domicilio in Croazia anziché all'autorità destinataria croata, il Tribunale di \_\_\_\_\_, in manifesta violazione delle norme della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131).

### **E. 4.1**

Il ricorso è ovviamente tardivo. RI 1 è infatti venuta a conoscenza del verbale al più tardi il 7 novembre 2022 quando ha presentato il ricorso di stessa data, cui il verbale era annesso.

#### **E. 4.2**

D'altronde, nell'invocarne la nullità la ricorrente persiste, in malafede, a ignorare le decisioni di questa Camera citate in precedenza, da lei non contestate, e i rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale ivi contenuti, secondo cui l'atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione ( sopra consid. 3.1 ). Già si è rilevato nella sentenza 15.2022.147 dell'8 marzo 2023 ( consid. 3 ) come la ricorrente avesse ammesso di aver avuto conoscenza del contenuto del verbale impugnato, del resto allegato al ricorso del

#### **E. 4.3**

Sempre per abbondanza, il riferimento giurisprudenziale citato dalla ricorrente ( DTF 117 III 10 consid. 3/c ) non viene in soccorso della sua tesi, in primo luogo perché non se ne evince che l'eccezione di nullità "supera ogni altro argomento" e può essere sollevata "financo dopo la formazione del giudicato" . La nullità di un atto esecutivo può sì, di principio, essere fatta valere in ogni tempo, ma non lo può più essere quando l'eccezione di nullità è stata respinta con una decisione passata in giudicato ( sopra consid. 3.2 ). In secondo luogo, il principio espresso nella sentenza citata dalla ricorrente non si applica nella fattispecie, poiché, come risulta dalla giurisprudenza e dalla dottrina esposta in precedenza ( al consid. 3.1 ), la notifica di un atto di cui il destinatario ha avuto effettiva e sufficiente conoscenza non è nulla. 5. RI 1 è resa attenta che eventuali futuri ricorsi fondati sulla nullità del precetto esecutivo o del verbale di pignoramento emessi nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ verranno considerati abusivi e le saranno restituiti senz'ulteriore formalità ( art. 132 cpv. 3 CPC per analogia ). 6. Il giudizio odierno va notificato al recapito svizzero indicato dalla ricorrente sulle "controsservazioni" ( \_\_\_\_\_ ).

#### **E. 7**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità ( art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. La domanda del 18 aprile 2023 ( inc. 15.2023.38 ) è respinta. 2. Il ricorso dell'8 maggio 2023 ( inc. 15.2023.50 ) è respinto. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria ( art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF ). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.